

## COMMISSIONE VIII

## TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LXXVII.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	913
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (3220);	
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2820);	
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2819)	913
PRESIDENTE . . . . .	913, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 927, 929
FRANCAVILLA . . . . .	915, 917, 918, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 928
BIMA, <i>Relatore</i> . . . . .	915, 916, 917, 919, 921, 925
MANIERA . . . . .	915
MATTARELLA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> . . . . .	915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 925, 928, 929
CAPPUGI . . . . .	916, 917, 919, 920, 921, 922, 927, 928, 929
SANTI. . . . .	916, 923, 925
MANCINI . . . . .	917
SCALIA . . . . .	918, 923, 924
CECCHERINI . . . . .	918, 923
RUBEO . . . . .	919
COLASANTO . . . . .	919, 920
CACCIATORE . . . . .	923
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	917

La seduta comincia alle 10,15.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Bensi, Borsellino, Burato, Durand de la Penne, Farinet, Fiorentino, Gatto, Lombardi Pietro, Pintus, Sala, Simonini, Sparapani, Viale, Vigo e Zanibelli sono sostituiti rispettivamente dai deputati Elena Gatti Caporaso, Pitzalis, Scalia, Faletti, Del Vesco, Santi, Gozzi, Ida D'Este, Concetti, Bufardecì, Ceccherini, Emanuela Savio, Merenda, Corte e Stella.

## Seguito della discussione del disegno di legge:

**Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (3220) e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Jervolino Angelo Raffaele: Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2820); Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2819).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del

personale dipendente dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici » e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Jervolino Angelo Raffaele: « Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » e « Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, stiamo discutendo sul testo del disegno di legge n. 3230. Nell'ultima riunione abbiamo approvato l'articolo 63; passiamo, dunque, all'articolo 64. Ne do lettura.

*(Collocamento nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di impiegati in particolari situazioni).*

« Sono collocati nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, gli impiegati della Amministrazione medesima provenienti dai gradi VIII, IX e X dei quadri C), D), E) e F) della tabella n. 3 allegata alla legge 31 luglio 1954, n. 723, del soppresso gruppo C, i quali abbiano appartenuto al gruppo B o siano vincitori di concorso per esame per il grado IX espletato anteriormente al 22 maggio 1948 o abbiano conseguito la nomina a seguito dei concorsi per esami indicati nell'articolo 121, lettera d), del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ovvero del concorso per esame previsto dall'articolo 15, n. 3, del regolamento speciale per il personale postelegrafonico di prima e seconda categoria approvato con regio decreto 16 maggio 190, n. 341.

Il beneficio di cui al precedente comma è esteso a coloro che abbiano superato le prove scritte del concorso bandito con decreto ministeriale 26 gennaio 1940 per direttore di officina (ex grado IX, gruppo C) successivamente revocato con decreto ministeriale 5 febbraio 1943 il quale stabilì l'ordine dei candidati che superarono tali prove.

Il collocamento si effettua nella qualifica della carriera di concetto del personale amministrativo contabile per la quale era previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, un coefficiente di stipendio pari a quello stabilito per la qualifica del ruolo

di provenienza, nell'ordine del ruolo stesso, conservando l'anzianità di qualifica acquisita.

Agli effetti di tale collocamento, ciascun avente titolo è intercalato, in ragione della predetta anzianità, dopo l'ultimo impiegato di pari anzianità proveniente dal quadro transitorio del ruolo di gruppo B inquadrato nella carriera di concetto.

Nella qualifica di segretario i vincitori del concorso per esame per direttore di officina, nonché i vincitori di concorso per esame per capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, si intercalano, con l'osservanza dei criteri di cui ai precedenti commi, tra gli ex capi di ufficio. I primi ufficiali meccanici, radiotelegrafisti e radioelettricisti sono intercalati tra gli ex primi ufficiali inquadrati ai sensi del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376.

Con le stesse modalità indicate nei precedenti commi sono collocati nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, già appartenenti ai gradi VIII, IX e X del soppresso ruolo di gruppo C e provenienti da gruppi C e D della cessata Amministrazione austro-ungarica.

Il personale previsto dal presente articolo viene collocato nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile anche in soprannumero, riassorbibile con le prime vacanze ».

A quest'articolo sono stati proposti alcuni emendamenti. Da parte degli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera:

« Al primo comma sostituire le parole: provenienti dai gradi VIII, IX e X dei quadri C) D), E) e F) della tabella n. 3 allegata alla legge 31 luglio 1954, n. 723, del soppresso gruppo C, i quali abbiano appartenuto a gruppo B o siano vincitori di concorso per esame per il grado IX espletato anteriormente al 22 maggio 1948 o abbiano conseguito la nomina a seguito dei concorsi per esami indicati nell'articolo 121, con le altre: provenienti dai gradi VIII, IX e X dei quadri A) B), C), D), E), e F), della tabella n. 3 allegata alla legge 31 luglio 1954, n. 723, del soppresso gruppo B o siano capi ufficio vincitori o idonei in concorsi di merito distinto per detto grado o che siano vincitori di concorso per il grado IX o abbiano conseguito la nomina a seguito dei concorsi per esami indicati nell'articolo 121... ».

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1958

Da parte dell'onorevole Bima:

*Dopo il penultimo comma aggiungere il seguente:*

Gli impiegati vincitori del concorso per merito distinto a 187 posti di capo di ufficio (grado IX gruppo C) bandito con decreto ministeriale 1° dicembre 1951 e successivamente vincitori del concorso per titoli ed esami a 1.500 posti per il grado XI/B bandito con decreto ministeriale 11 marzo 1952 ed attualmente appartenenti alla carriera del personale amministrativo contabile dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono collocati, con le modalità previste dal primo comma del presente articolo, nella carriera di appartenenza di cui alla tabella G allegato I, al coefficiente immediatamente inferiore a quello nel quale sono collocati nella tabella L allegato I, i vincitori del solo concorso per il grado IX/C sopracitato. L'effetto dell'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Anche l'onorevole Guido Basile ha presentato un emendamento, identico nella sostanza a quello dell'onorevole Bima; ma, non essendo presente il proponente, s'intende che l'emendamento stesso sia stato ritirato.

L'onorevole Francavilla ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

FRANCAVILLA. Il nostro emendamento traduce in termini pratici una posizione da lungo tempo assunta dai postelegrafonici interessati, i quali, attraverso la loro organizzazione sindacale, raggiunsero persino un accordo col Governo, per altro non mantenuto, per il soddisfacimento della loro giusta esigenza.

Si tratta, in sostanza, di rivalutare particolari funzioni svolte da talune categorie: dare, cioè, agli interessati il grado corrispondente alle funzioni che in pratica essi esplicano.

L'emendamento è molto atteso dalle categorie interessate e son sicuro che anche i deputati dell'altra parte vorranno appoggiare questa richiesta, alla quale noi teniamo in modo particolare.

PRESIDENTE. L'onorevole Bima ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

BIMA, *Relatore*. Il mio emendamento tende a sanare una situazione anomala creatasi in un gruppo di impiegati vincitori di due concorsi. Costoro, costretti ad optare in favore di una carriera allora ritenuta più vantaggiosa, a seguito di susseguenti disposizioni si trovano ora danneggiati.

Col mio emendamento, si dà a costoro la facoltà di passare nell'altra categoria perché,

avendo per essa vinto il concorso, hanno tutti i requisiti per appartenervi.

MANIERA. A sostegno del nostro emendamento, desidero dare alcuni chiarimenti.

Nel 1948 venne emanato il decreto-legge n. 876, in data 18 marzo, il quale prevedeva, tra l'altro, il collocamento nel gruppo B, e nel grado corrispondente a quello rivestito nel gruppo C, di quel personale che aveva superato il concorso, per merito distinto, per il grado di capufficio. Successivamente, nel 1952, e nel 1955, furono banditi altri due concorsi per capufficio, entrambi per merito distinto. Poco più di duecento impiegati hanno superato questi due ultimi concorsi ed hanno ottenuto, o dovrebbero ottenere a breve scadenza, la nomina a capufficio. Ora, costoro non chiedono altro che un trattamento uguale a quello usato nei riguardi dei loro colleghi che vinsero il concorso nel 1948, considerato che completamente identici sono i requisiti posseduti.

Mi sembra che la richiesta sia più che giusta e che non vi sia bisogno di altre regolamentazioni per appoggiarla.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Debbo richiamarmi a quanto ho già avuto occasione di dire nella seduta di ieri sera. Il Governo è contro tutti i provvedimenti che non rispondono ad una obiettiva esigenza di giustizia e che sovvertono permanentemente i ruoli, creando quella spirale di provvedimenti di favore, di rettifica, di rimaneggiamento o di riqualificazione, ai quali fatalmente dovrebbero seguire altri provvedimenti riparatori.

Le norme contenute nell'articolo 64 del testo governativo integrano in pieno le disposizioni della legge 18 marzo 1948, dianzi ricordata dall'onorevole Maniera. Riallargare oggi quelle norme significherebbe sovvertire, nei confronti di moltissimi impiegati, la situazione di fatto che si è stabilizzata. Non è possibile che questi ruoli siano continuamente turbati e variati.

Per questi stessi motivi, pur trattandosi di una norma di minor portata ai fini dell'applicazione pratica, sono contrario anche all'emendamento del relatore.

I ruoli debbono rimanere fermi, perché vi sono diritti acquisiti, e non è ammissibile che ogni anno od ogni biennio si facciano nuove leggi che ne turbino l'equilibrio e la stabilità.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori degli emendamenti insistono, procediamo alla votazione per divisione dell'articolo 64

Pongo in votazione l'articolo 64 fino alla parola « provenienti ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bogoni ed altri, non accolto dal Governo.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 64 fino al penultimo comma incluso.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Bima, non accolto dal Governo.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 64.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 64 nel testo del disegno di legge.

*(È approvato).*

L'onorevole Bima ha proposto il seguente articolo 64-bis:

« Gli impiegati dei soppressi gruppi *B* e *C* dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che negli ultimi tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno essere stati adibiti alle funzioni direttiva o di concetto, secondo le attribuzioni indicate negli articoli 27, 28, 29 e 62 del presente ordinamento, verranno collocati nei ruoli della carriera superiore, conservando lo stesso grado e la stessa anzianità, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 64.

Gli agenti della soppressa carriera del personale subalterno che alla data della presente legge risulteranno di aver svolto mansioni impiegatizie ed esecutive per almeno un periodo di tre anni verranno inquadrati, con la stessa anzianità, nei corrispondenti gradi della carriera esecutiva ».

**BIMA, Relatore.** Con questo articolo aggiuntivo si vuole riqualificare la carriera di quel personale che costantemente e da molto tempo abbia esplicato mansioni superiori.

**PRESIDENTE.** Anche gli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi hanno presentato un articolo aggiuntivo. Ne do lettura:

*(Collocamento nelle carriere di concetto del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di impiegati in particolari situazioni).*

« Possono essere collocati nella qualifica iniziale dei ruoli organici del personale delle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i

servizi telefonici di cui alle tabelle *D* ed *E* dell'allegato II, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'azienda medesima con qualifica non inferiore ad ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata o di ufficiale meccanico di prima classe.

Il collocamento suddetto è disposto in base a scrutinio di merito da effettuarsi dal consiglio di amministrazione, nei riguardi degli impiegati che abbiano svolto da sette anni lodevole servizio con mansioni proprie, rispettivamente, della carriera di concetto del personale amministrativo contabile o tecnico, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso di un diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

A norma dei precedenti comma possono essere attribuiti solo i posti, compresi nell'aliquota stabilita dal successivo articolo 66, che risultino disponibili dopo l'applicazione dell'articolo stesso ».

**CAPPUGI.** Questo articolo si propone di far collocare nella qualifica iniziale dei ruoli del personale della carriera di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, su domanda, gli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva dell'Azienda medesima.

Debbo precisare che ho apportato alcune modifiche all'emendamento rispetto al testo di cui il Presidente ha dato testé lettura. Difatti, mentre nella stesura originaria non vi erano limiti di data per l'appartenenza a questa carriera, adesso preciserò che la qualifica, non inferiore a quella di ufficiale telefonico, deve essere posseduta al momento dell'entrata in vigore della legge.

Una seconda modifica desidero anche apportare, per far sì che il passaggio avvenga in seguito a concorso per titoli riferentisi, naturalmente, alla qualifica che dà diritto al passaggio.

**SANTI.** Desidero esprimere il nostro consenso sull'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Bima; consenso che, naturalmente, si sostanzia in un voto favorevole, convinti come siamo che la norma contenuta nell'articolo risponde ad un'esigenza di giustizia, mentre nello stesso tempo cautela l'amministrazione, in quanto che fissa il numero degli anni durante i quali bisogna avere esercitato la funzione direttiva o di concetto.

Questa mia affermazione è anche in relazione all'atteggiamento che il nostro gruppo terrà nei confronti dell'articolo 62, la cui approvazione è rimasta in sospeso.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1958

È nostra convinzione che, con l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Bima, il problema sarà risolto secondo criteri di carattere generale e senza riferimenti particolari, come invece avviene nell'articolo 62.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non posso proprio accogliere l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Bima, il quale verrebbe a sconvolgere i ruoli in maniera ben più grave di quanto non avrebbe fatto l'emendamento testé respinto dalla Commissione.

Si tratterebbe infatti di effettuare una generale riqualificazione delle mansioni, la qual cosa comporterebbe il passaggio automatico, non di grado, ma di carriera e di funzioni, in modo che anche gli appartenenti al gruppo B e al gruppo C si troverebbero a poter passare alla carriera superiore senza tener conto dei titoli di studio e dei concorsi ai quali l'accesso alla carriera stessa è subordinato. Inoltre si verificherebbero tanti altri inconvenienti che potrebbero riuscire pregiudizievoli, oltre tutto, anche alla situazione amministrativa dell'azienda.

Prego pertanto l'onorevole Bima di non insistere nel suo emendamento.

BIMA, *Relatore*. Ho avuto occasione di ascoltare diverse delegazioni delle categorie interessate al provvedimento in esame. Io non sono un sindacalista e pertanto non sono il più idoneo a difendere i desiderata delle categorie menzionate; vorrei, comunque, chiedere al Ministro perché mai molti funzionari esplicino già da lungo tempo delle funzioni superiori al loro grado. Il problema sul quale stiamo discutendo, non si sarebbe presentato se ogni impiegato esplicasse le mansioni corrispondenti al suo ufficio, ma poiché esistono dei funzionari che già svolgono delle mansioni delicate, come quelle che sono precipue dei funzionari di cui tratta il mio emendamento, ebbene, io mi sento preso da uno scrupolo di coscienza al pensiero di aderire alla richiesta del Ministro.

FRANCAVILLA. Si usa chiamare questo provvedimento « riforma delle carriere del personale postelegrafico ». Abbiamo già detto che il disegno di legge in esame è imperfetto, ma che, comunque, tende a sistemare la carriera del personale postelegrafico. Ebbene, se ci si presenta la possibilità di renderlo più aderente alla situazione in atto, nel senso di effettuare la rivalutazione delle funzioni di gente che da anni le esplica senza averne il riconoscimento giuridico, non vedo perché mai non dovremmo provvedere in tal senso. In fondo, anche l'emendamento Cap-

pugi vuole semplicemente affermare il principio che coloro che si trovano ad esplicare una determinata funzione debbono averne il giusto riconoscimento. Io mi chiedo, se mai, perché l'onorevole Cappugi voglia sancire una limitazione, stabilendo la rivalutazione per un gruppo di funzionari, e trascurandone altri, venendo così meno al principio generale delle rivalutazioni. Un atteggiamento del genere è incomprensibile e può influenzare il nostro comportamento nei riguardi dell'emendamento stesso. Se vi è una contraddizione, dobbiamo pur vedere da che cosa essa derivi.

Perciò, noi aderiamo all'emendamento Bima e chiediamo che esso sia votato per appello nominale.

CAPPUGI. Rinuncio ad illustrare il mio emendamento.

MANCINI. Chiedo che l'emendamento Bima sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se la richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Bima tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 64, l'articolo 64-bis, del quale ho dato dianzi lettura. Il Governo è contrario all'emendamento.

(Segue la votazione).

Poiché nell'urna bianca è stata rinvenuta una pallina in meno, rispetto al numero dei votanti, la votazione è nulla.

Indico quindi una nuova votazione.

(Si ripete la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti . . . . .	43
Votanti . . . . .	42
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	21

(La Commissione non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bima, Bogoni, Boidi, Bufardeci, Cacciatore, Calandrone Pacifico, Cappugi, Ceccherini, Cerreti, Cervone, Colasanto, Cortese, De Biagi, Del Vescovo, D'Este Ida, Faletti, Francavilla, Gozzi, Graziadei, Jacoponi, Lombardi Carlo, Lucchesi, Mancini, Maniera, Menotti, Merenda, Moscatelli, Murdaca, Petrucci, Pit-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1958

zalis, Concetti, Reali, Roasio, Rubeo, Santi, Savio Emanuela, Scalia, Semeraro Santo, Sensi, Spadola, Stella e Troisi.

*Si è astenuto:*

Jervolino Angelo Raffaele.

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 64-bis proposto dall'onorevole Cappugi:

« Possono essere collocati nella qualifica iniziale dei ruoli organici del personale delle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alle tabelle *D* ed *E* dell'allegato II, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impiegati appartenenti alla carriera esecutive dell'Azienda medesima che alla detta data rivestano una qualifica non inferiore ad ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata o di ufficiale meccanico di prima classe.

Il collocamento suddetto è effettuato a seguito di concorso per titoli, al quale possono accedere gli impiegati che abbiano svolto da sette anni lodevole servizio con mansioni proprie, della carriera di concetto, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso di un diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

A norma dei precedenti comma possono essere attribuiti solo i posti, compresi nella aliquota stabilita dal successivo articolo 66, che risultino disponibili dopo l'applicazione dell'articolo stesso ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 65:

*(Esami speciali e concorsi per merito distinto per la promozione a segretario ed equiparato).*

« Ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami speciali mediante colloquio da bandire il 30 giugno 1958 in applicazione dell'articolo 362 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la promozione alla qualifica di segretario ed equiparato, nel computo delle anzianità prescritte il servizio reso nel gruppo *C* è valutato per intero, fermo restando il limite massimo previsto dall'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ».

A tale articolo sono stati proposti tre emendamenti.

Gli onorevoli Cappugi, Zanibelli ed altri propongono di sostituire le parole: « il 30 giugno 1958 », con le seguenti: « dal 30 giugno 1958 e fino al 31 dicembre 1959 ».

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla ed altri propongono invece di aggiungere dopo le parole: « nel gruppo *C* », le altre: « o presso le ex ricevitorie e gli uffici locali ed agenzie ».

L'onorevole Ceccherini propone di sostituire le parole: « il servizio reso nel gruppo *C* », con le seguenti: « il servizio di ruolo comunque prestato ».

SCALIA. Il nostro emendamento ha un carattere di chiarimento, allo scopo di evitare sperequazioni fra il personale che si trova nella stessa posizione. Con detto emendamento si vorrebbe estendere il godimento del beneficio previsto al personale, già appartenente al gruppo misto, inquadrato al 1° marzo 1954, nel gruppo *B*. Siccome è data la possibilità di effettuare esami mediante colloquio, per lo svolgimento degli stessi, noi riteniamo che debba essere stabilito un limite di tempo più ampio, e cioè dal 30 giugno 1958 al 31 dicembre 1959. In tal modo si darebbe veramente la possibilità di comprendere tutto il personale che si trova in analoga posizione.

CECCHERINI. L'emendamento da me proposto tende a far considerare nel computo delle anzianità il servizio di ruolo comunque prestato, anziché soltanto quello reso nel gruppo *C*.

FRANCAVILLA. Poiché ci sono coloro che provengono dagli uffici locali, noi, con l'emendamento proposto, vorremmo che anche per essi ci fosse la possibilità di avvalersi del servizio prestato presso le ex ricevitorie, gli uffici locali e le agenzie.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Accetto l'emendamento Bogoni, Francavilla ed altri perché con esso verrebbe ad essere considerato anche il servizio non effettuato alle dipendenze dello Stato. Sono contrario del pari all'emendamento Ceccherini perché lo ritengo troppo estensivo. Esso darebbe luogo ad una situazione vaga ed incerta dato che si dovrebbe considerare anche il servizio, prestato non si sa bene in quale categoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Ceccherini, del quale ho dato lettura, non accolto dal Governo.

*(Non è approvato).*

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1958

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Bogoni, del quale pure ho dato lettura, non accolto dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Cappugi, del quale ho dato lettura, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 65, con l'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

(*Esami speciali e concorsi per merito distinto per la promozione a segretario ed equiparato*).

« Ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami speciali mediante colloquio da bandire dal 30 giugno 1958 e fino al 31 dicembre 1959 in applicazione dell'articolo 302 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la promozione alla qualifica di segretario ed equiparato, nel computo delle anzianità prescritte il servizio reso nel gruppo C è valutato per intero, fermo restando il limite previsto dall'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 65-bis proposto dagli onorevoli Cappugi, Zanibelli ed altri:

(*Valutazione dei servizi prestati nei gruppi inferiori*)

« Ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto e per idoneità, nonché ai concorsi di merito distinto e per l'esame speciale previsto dalla parte V, titolo II, capo I, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel computo delle anzianità prescritte il servizio reso nei gruppi inferiori, anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è valutato nel limite stabilito nell'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni ».

CAPPUGI. Non v'è bisogno di illustrare questo articolo; ci basti ricordare che i limiti sono quelli dell'articolo 65.

RUBEO. Non siamo d'accordo con questo articolo e quindi voteremo contro. Il nostro gruppo ritiene che sia da preferirsi il testo

governativo, in quanto che l'emendamento Cappugi mira a sommare l'anzianità di determinati funzionari con quella precedentemente acquisita nel gruppo C e quindi determina un sovvertimento nella carriera.

COLASANTO. A proposito di questo articolo, desidero ricordare una situazione particolare esistente.

Durante il fascismo, molti elementi in possesso di titolo di studio superiore sono stati assunti dall'Amministrazione dei telefoni con la qualifica di telefonisti e successivamente sono stati inquadrati nei ruoli del gruppo C. Senonché si verifica che, applicando rigidamente la norma di questo articolo aggiuntivo, a costoro, che sono stati vittime del fascismo, non dovrebbe essere computato il servizio prestato nel gruppo C.

Ora, per eliminare questo grave inconveniente, vorrei proporre che nell'articolo 65-bis, dopo le parole: « servizio reso », siano inserite le parole: « di ruolo e non di ruolo in qualunque qualifica ».

BIMA, *Relatore*. La proposta dell'onorevole Colasanto risponde ad una esigenza di giustizia e quindi ritengo che possa essere accolta.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Accolgo l'articolo aggiuntivo nella sua stesura originaria, così come aveva informato l'onorevole Sottosegretario in sede di Comitato ristretto. Non posso però accogliere la modifica proposta dall'onorevole Colasanto per gli stessi motivi che non mi hanno consentito di accogliere la precedente proposta dell'onorevole Bogoni.

COLASANTO. Dopo la dichiarazione del Ministro, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 65-bis proposto dall'onorevole Cappugi e accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 66. Ne do lettura:

(*Conferimento di posti ad idonei di concorso della carriera di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*).

« I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono essere assegnati, nel limite del 50 per cento, agli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1955, secondo l'ordine stabilito dalla relativa graduatoria. La nomina è disposta nella qualifica iniziale della carriera di concetto del personale amministrativo con-

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1958

tabile per gli idonei a posti di commissario aggiunto amministrativo o di capo ufficio interurbano aggiunto e nella qualifica iniziale della carriera di concetto del personale tecnico per gli idonei a posti di commissario aggiunto tecnico ».

A questo articolo sono stati proposti degli emendamenti, i quali tuttavia non possono essere accolti per preclusione. Pongo perciò in votazione l'articolo 66.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 67. Ne do lettura:

*(Conferimento di posti ad idonei di concorsi delle carriere di concetto ed esecutive della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni).*

« I posti disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera di concetto del personale amministrativo contabile possono essere assegnati nel limite del 50 per cento agli idonei del concorso a posti di gruppo B bandito con decreto ministeriale 11 febbraio 1954, modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine stabilito dalla relativa graduatoria.

I posti disponibili alla stessa data di cui al precedente comma, nella qualifica iniziale della carriera degli operatori di esercizio, possono essere assegnati, in numero non superiore a mille, agli idonei del concorso a posti di gruppo C bandito con decreto ministeriale 11 febbraio 1954, modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine stabilito dalla relativa graduatoria ».

A quest'articolo sono stati proposti numerosi emendamenti, per cui ritengo che la discussione e la votazione siano fatte sui singoli commi.

Gli onorevoli Francavilla, Bogoni, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*(Conferimento di posti ad idonei di concorsi della prima categoria di esercizio e della seconda categoria di esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)*

« I posti disponibili, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della prima categoria di esercizio del personale amministrativo contabile, possono essere assegnati nel limite del 50 per cento

agli idonei del concorso a posti di gruppo B bandito con decreto ministeriale 11 febbraio 1954, modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine stabilito dalla relativa graduatoria.

I posti disponibili alla stessa data di cui al precedente comma, nella qualifica iniziale dei ruoli della seconda categoria di esercizio possono essere assegnati agli idonei del concorso per 1.864 posti al XIII-C, nonché ai primi 1000 idonei del concorso a posti di gruppo C bandito con decreto ministeriale 11 febbraio 1954, modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 1954 ».

FRANCAVILLA. L'emendamento è chiaro e non ha bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. Il primo comma di questo emendamento non può essere votato: rimane, quindi il secondo comma. Però, deve considerarsi emendamento aggiuntivo, non sostitutivo.

FRANCAVILLA. D'accordo.

COLASANTO. Desidero far presente che una simile disposizione, perché non sia considerata un'ingiustizia, dovrebbe essere estesa a tutti i concorsi fatti in una certa epoca...

CAPPUGI. È necessario avere le idee chiare sulla posizione di questo personale. Ho presentato insieme con gli onorevoli Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« Dopo l'integrale applicazione del successivo articolo 71, i posti che si renderanno vacanti nel triennio successivo nella qualifica iniziale della carriera degli operatori di esercizio, possono essere assegnati in numero non superiore a 1000 agli idonei dei concorsi a posti di gruppo C banditi con decreto ministeriale n. 141 del 28 dicembre 1951 e decreto ministeriale 1° febbraio 1954, modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine di graduatoria »

Ora noi, con questo emendamento, chiediamo che la sistemazione degli idonei avvenga, dopo che siano sistemati coloro — agenti della carriera ausiliaria — che hanno esercitato mansioni di gruppo C...

FRANCAVILLA. Giacché esiste una richiesta da parte degli interessati, perché non ci mettiamo d'accordo per portare il numero a 2.500 e in tal modo noi appoggeremmo il vostro emendamento?

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Avverto subito che i posti non ci sono.



CAPPUGI. La sistemazione deve essere data con precedenza ai mansionisti. Ricordo che nell'altra legislatura la Camera approvò una mia proposta di legge per risolvere questo problema, ma purtroppo l'iter legislativo non poté essere completato a causa dello scioglimento del Senato, che non fece in tempo ad esaminare la proposta stessa.

PRESIDENTE. Propongo di votare, intanto, il primo comma dell'articolo.

BIMA, *Relatore*. Sono favorevole al testo governativo.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Credo che sia bene intendersi sui termini concreti del problema. La situazione è la seguente. Esiste un interesse dell'Amministrazione all'assunzione degli idonei degli ultimi concorsi, e per la cui assunzione da parecchio tempo sono state presentate proposte di legge di iniziativa parlamentare. Per questo motivo, si è creata una legittima attesa fra gli interessati. Un altro aspetto dell'interesse dell'Amministrazione è rappresentato dalla opportunità di evitare un altro concorso, con conseguente spesa e perdita di tempo.

Nello stesso tempo, vi è la situazione dei « mansionisti ». Se noi dovessimo dare la precedenza ai « mansionisti », indubbiamente il concorso si esaurirebbe cammin facendo, perché la sistemazione di costoro avverrebbe entro un lungo decorso di tempo, trascorso il quale molti dei sistemandi non avrebbero più interesse a sistemarsi nell'Amministrazione.

Ora, la situazione di fatto è la seguente. In questo momento ci sono circa 1.600 posti disponibili. Se a questi 1.600 posti si autorizzasse l'accesso per i mille idonei, ne rimarrebbero 600.

C'è da ritenere che, con il passaggio di impiegati della carriera esecutiva alle carriere superiori, altri quattrocento posti si renderanno disponibili, come pure si renderanno disponibili circa duecento posti in seguito al collocamento a riposo. Ne rimarrebbero, pertanto, fuori circa trecento. L'Amministrazione ritiene tuttavia che un trecento circa dei mansionisti che esplicano le funzioni di impiegati anziani, non avrebbero interesse a passare di categoria perché ne sarebbero danneggiati economicamente. Penso, pertanto, che non sarebbe opportuno dare la precedenza alla sistemazione dei mansionisti su quella degli idonei, ma che si potrebbero ripartire le possibilità a metà.

CAPPUGI. I posti sono 1.700. In più, circa quattrocento si renderanno liberi per il trasferimento alle carriere superiori del grup-

po B, e duecento per quiescenza, si arriva così ad un totale di 2.300 posti. Il Ministro sostiene che l'Amministrazione ha interesse ad assumere gli elementi idonei. Ebbene, poiché 1.600 sono già nelle carriere ausiliarie che esercitano mansioni superiori, e poiché l'Amministrazione ha intenzione di assumerne altri 1.000, ne deriva che funzionalmente, per le necessità del lavoro di cui trattasi, occorrono 2.600 persone. Bisogna dilatare il ruolo.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Bisogna tener conto che i mansionisti non possono essere trasferiti altrove. È necessario che i mansionisti restino dove sono e non si spostino date le difficoltà di carattere economico che qualunque spostamento determinerebbe. Pertanto, i 1.000 nuovi assunti saranno destinati, ovviamente, nei posti dove c'è maggior bisogno.

CAPPUGI. Me ne rendo conto, tuttavia sento la necessità di dire che il far passare dei nuovi assunti avanti a coloro che già da tempo esercitano la stessa, identica funzione, costituisce una vera iniquità.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'interessante oltre ad assicurare ai mansionisti la quasi certezza della sistemazione, è lo stabilire che le due assunzioni debbano essere coeve. I primi 1.000 assunti, comunque, non saranno proprio 1.000 perché molti, nel frattempo, avranno già trovato un'altra sistemazione.

CAPPUGI. Bisogna stabilire un criterio di inquadramento. A me preoccupa l'inquadramento.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento sostitutivo proposto dagli onorevoli Francavilla, Bogoni ed altri è precluso in quanto si riferisce alle qualifiche iniziali, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 67 del disegno di legge, che ho già letto, al quale non sono stati proposti emendamenti.

(È approvato).

Passiamo ora all'emendamento Cappugi, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo in esame.

FRANCAVILLA. Sarebbe opportuno votarlo per divisione perché vorremmo proporre una modifica al numero dei posti da assegnare agli idonei dei concorsi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Cappugi, e precisamente:

« Dopo l'integrale applicazione del successivo articolo 71, i posti che si renderanno vacanti nel triennio successivo nella qualifica iniziale della carriera degli operatori di eser-

cizio, possono essere assegnati in numero non superiore a ».

*(È approvata).*

FRANCAVILLA. Nella seconda parte dello stesso emendamento noi proponiamo che il numero 1.000 venga ridotto a 500.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono contrario alla modifica proposta.

CAPPUGI. Insisto sul numero 1.000.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Francavilla di sostituire il numero 1.000 con il numero 500. Il Governo è contrario.

*(Non è approvata).*

Pongo in votazione la rimanente parte dell'emendamento Cappugi, e precisamente:

« 1.000 agli idonei dei corsi a posti di gruppo C banditi con decreto ministeriale n. 141 del 28 dicembre 1951 e decreto ministeriale 1° febbraio 1954, modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine di graduatoria ».

*(È approvata).*

PRESIDENTE. Rimane il seguente emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera:

*(Conferimento di posti ad idonei di concorsi delle carriere direttive, di concetto, ed esecutive dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni)*

« I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni possono essere assegnati, nel limite del 50 per cento agli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 21 luglio 1952, successivamente modificato con decreto ministeriale 4 dicembre 1952, già dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni con qualsiasi qualifica e secondo l'ordine stabilito dalla relativa graduatoria ».

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Bogoni ed altri del quale ho dato lettura. Il Governo è contrario.

*(Non è approvata).*

Passiamo all'articolo 68. Ne do lettura.

*(Inquadramento nelle qualifiche di capo ufficio superiore e di capo ufficio principale).*

« Gli impiegati che rivestono la qualifica di capo ufficio di prima classe del ruolo organico della carriera esecutiva specializzata sono inquadrati nella qualifica di capoufficio superiore del ruolo ad esaurimento dei capi di ufficio, nell'ordine del ruolo di provenienza conservando a tutti gli effetti l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

Gli impiegati che alla data del 30 giugno 1957 rivestivano la qualifica di capo ufficio — ex grado IX di gruppo C — o che tale qualifica hanno conseguito anche successivamente perché utilmente collocati nella graduatoria dell'esame di idoneità bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955, sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo ad esaurimento dei capi ufficio, nell'ordine del ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

La promozione alla qualifica di capo ufficio superiore è conferita ai sensi dell'articolo 44 ».

Su di esso sono stati presentati diversi emendamenti.

Gli onorevoli Bogoni e Francavilla avevano proposto due articoli sostitutivi; ora l'onorevole Bogoni dichiara di rinunciare al secondo e di mantenere il primo, che è il seguente:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Gli impiegati che rivestono la qualifica di capo ufficio di prima classe sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio superiore del ruolo permanente dei capi di ufficio, nell'ordine di ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

Gli impiegati che alla data del 30 giugno 1957 rivestivano la qualifica di capo ufficio e che tale qualifica conseguiranno anche successivamente perché utilmente collocati nella graduatoria dell'esame di idoneità bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955, nonché tutti gli idonei provenienti dai concorsi per merito distinto e per idoneità banditi con i decreti ministeriali 1° dicembre 1951 e 9 maggio 1955 sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti, compresi gli idonei e vincitori ai concorsi per capi officina p.t.t. e per capi R.T. e R.E. ».

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1958

Vi è poi un mio emendamento del seguente tenore:

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Gli impiegati che hanno partecipato al concorso per merito distinto ai posti del grado di capo ufficio, bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955 ed hanno superato nelle prove scritte e orali la votazione degli otto decimi, richiesta per risultare vincitori del concorso, sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo ad esaurimento dei capi ufficio, secondo l'ordine di graduatoria; ad essi viene attribuita l'anzianità dei vincitori del concorso suddetto ».

FRANCAVILLA. Le ragioni che hanno determinato la presentazione del nostro articolo sostitutivo consistono nella richiesta che anche gli idonei provenienti dai concorsi per merito distinto e per idoneità banditi con i decreti ministeriali 1° dicembre 1951 e 9 maggio 1955, siano inquadrati nella qualifica di capo ufficio.

PRESIDENTE. C'è poi un emendamento dell'onorevole Ceccherini.

CECCHERINI. Rinunzio all'emendamento da me presentato e dichiaro di far mio l'emendamento Jervolino.

SCALIA. Dichiaro di aderire all'emendamento Jervolino.

CACCIATORE. Aderisco anch'io.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo degli onorevoli Bogoni e Francavilla di cui ho dato testé lettura e sul quale hanno espresso parere contrario sia il relatore che il Governo.

*(Non è approvato).*

Metto in discussione l'emendamento Jervolino fatto anche proprio dagli onorevoli Ceccherini, Scalia e Cacciatore.

Do di nuovo lettura dell'emendamento con alcune modifiche apportate:

*« Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Gli impiegati che hanno partecipato al concorso per merito distinto ai posti del grado di capo ufficio, bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955 ed hanno superato nelle prove scritte e orali la votazione degli otto decimi, richiesta per risultare vincitori del concorso, sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo di cui alla tabella L dell'allegato I, secondo l'ordine di graduatoria con i soli effetti giuridici dal 10 aprile 1957 ».

SANTI. C'è un fatto sul quale non siamo d'accordo: nell'articolo si parla di « ruolo ad

esaurimento », mentre noi siamo per il « ruolo permanente ». Volevo chiedere al Presidente se con questo voto, se con la forma proposta, noi veniamo a pregiudicare la questione che solleveremo in sede di articolo 70.

PRESIDENTE. È una norma di carattere singolare che riguarda esclusivamente un determinato numero di persone che hanno partecipato a determinato concorso; quindi, non pregiudica nulla.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo del terzo comma, di cui ho testé dato lettura e sul quale il Governo ha espresso parere contrario.

*(È approvato).*

Metto in votazione l'articolo 68 nella sua interezza:

*(Inquadramento nelle qualifiche di capo ufficio superiore e di capo ufficio principale).*

« Gli impiegati che rivestono la qualifica di capo ufficio di prima classe del ruolo organico della carriera esecutiva specializzata sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio superiore del ruolo ad esaurimento dei capi di ufficio, nell'ordine del ruolo di provenienza conservando a tutti gli effetti l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

Gli impiegati che alla data del 30 giugno 1957 rivestivano la qualifica di capo ufficio — ex grado IX di gruppo C — o che tale qualifica hanno conseguito anche successivamente perché utilmente collocati nella graduatoria dell'esame di idoneità bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955, sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo ad esaurimento dei capi ufficio, nell'ordine del ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

Gli impiegati che hanno partecipato al concorso per merito distinto ai posti del grado di capo ufficio, bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955 ed hanno superato nelle prove scritte e orali la votazione degli otto decimi, richiesta per risultare vincitori del concorso, sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo di cui alla tabella L dell'allegato I, secondo l'ordine di graduatoria e con i soli effetti giuridici dal 10 aprile 1957 ».

*(È approvato).*

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1958

Passiamo all'articolo 69.

*(Concorso per titoli per la nomina a capo ufficio principale).*

« I posti vacanti nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo ad esaurimento dei capi ufficio dopo l'inquadramento previsto dall'articolo 68, sono conferiti mediante concorso per titoli, per una volta soltanto, al quale sono ammessi su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) gli impiegati esecutivi nominati nel ruolo organico di gruppo C quali provenienti dai concorsi per esami a posti di impiegato a contratto a termine banditi ai sensi del regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2023;

b) gli impiegati esecutivi compresi nella graduatoria unica dell'esame di idoneità per le promozioni a capo ufficio bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955;

c) gli impiegati esecutivi idonei nei concorsi per merito distinto per la promozione a capo ufficio banditi con i decreti ministeriali del 1° dicembre 1951 e del 9 maggio 1955;

d) gli impiegati esecutivi assunti nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ai sensi del regio decreto 11 novembre 1919, n. 2313.

La Commissione esaminatrice del concorso previsto dal presente articolo è composta di un impiegato con la qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, di quattro impiegati con qualifica non inferiore a direttore di divisione, con funzioni di membri, e di un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe con funzioni di segretario.

Gli idonei sono collocati nella qualifica di capo ufficio principale nell'ordine della graduatoria formata dalla commissione di cui al precedente comma, ove occorra, anche in soprannumero fino ad un massimo di 800.

In corrispondenza dei posti in soprannumero nella qualifica di capo ufficio principale sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori di esercizio ».

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi e Maniera hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente.*

*(Nomina a capo ufficio principale)*

« I posti vacanti nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo permanente dei capi

d'ufficio dopo l'inquadramento previsto dall'articolo 68 sono conferiti, per una volta soltanto:

a) agli impiegati provenienti dai concorsi per esami a posti di impiegato a contratto a termine banditi ai sensi del regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2023;

b) agli impiegati assunti nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ai sensi del regio decreto 11 novembre 1919, n. 2313.

I posti previsti nell'organico del ruolo permanente dei capi di ufficio possono essere elevati fino ad un massimo di 800 nella qualifica di capo ufficio principale.

In corrispondenza degli 800 posti in soprannumero nella qualifica di capo ufficio principale sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del personale della seconda categoria d'esercizio ».

Gli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere alla lettera a), dopo le parole: regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, le seguenti parole: nonché quelli che conseguirono la nomina nel gruppo C a seguito del concorso per esami bandito con decreto ministeriale 1° dicembre 1937 ».*

FRANCAVILLA. Esiste adesso un particolare ruolo a carattere permanente nel quale sono inquadrati i capi ufficio. Il disegno di legge invece prevede il ruolo dei capi ufficio fino ad esaurimento dei posti attualmente disponibili. Questo concetto « fino ad esaurimento » dei posti attualmente disponibili implica anche il concetto che in seguito essi debbono scomparire. Con il nostro emendamento, che respinge anche la transitorietà del ruolo, vogliamo affermare il principio del ruolo permanente e d'altra parte questo principio mi pare che sia già stato accettato dalla Commissione con l'articolo 43.

SCALIA. Il nostro emendamento tende a riparare una pura dimenticanza. Si tratta di includere il personale di gruppo C che conseguì la nomina a seguito del concorso del 1° dicembre 1937. Questo personale è da ritenere equiparabile ai provenienti dai concorsi a posti di impiegato con contratto a termine.

PRESIDENTE. Mi è ora pervenuto il seguente emendamento dell'onorevole Colasanto: « dopo il comma d) aggiungere il comma e): gli impiegati sistemati nel gruppo C con decreto legge n. 592 del 13 aprile 1948, che avranno prestato almeno venti anni di servizio di

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1958

ruolo e non di ruolo. Ai fini della graduatoria del presente concorso a ogni candidato si assegnerà un congruo punteggio per ogni anno di servizio prestato nell'Amministrazione in qualunque grado o qualifica di ruolo e non di ruolo ».

BIMA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Cappugi e contrario agli altri.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono favorevole all'emendamento Cappugi. Sono invece contrario al principio del ruolo permanente.

Sono anche contrario all'articolo 69 sostitutivo proposto dall'onorevole Bogoni.

SANTI. La questione qui è quella relativa al carattere del ruolo dei capi ufficio, cioè se deve essere permanente o ad esaurimento. Noi effettivamente diamo un riconoscimento alla particolarità della funzione dei capi ufficio, ma il mio discorso era rivolto al Ministro: esiste attualmente un ruolo dei capi ufficio permanente? Sì, esiste.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. In pratica esiste. Siccome di fatto ci sono questi capi ufficio e il ruolo veniva ad essere soppresso con la ripartizione diversa che si fa con i vari raggruppamenti e i vari ruoli speciali, si era pensato di lasciare questi capi ufficio in un ruolo particolare però ad esaurimento, dato che si tratta solo di mantenere la posizione che essi in atto hanno. Oggi si propone di mantenere il ruolo come permanente: credo che sia opportuno votare per divisione sull'articolo 69 dato che il primo e il secondo rigo dell'emendamento sono identici a quelli del testo. Votiamo fino alla parola « ruolo », dopo si voterà sulla parola « esaurimento » o « permanente » e poi si proseguirà per il resto del testo.

In ogni modo dichiaro di essere contrario al testo dell'articolo sostitutivo.

FRANCAVILLA. Poiché in linea di massima è stato accettato il principio nell'articolo 43, vi potrebbe essere nella Commissione un gruppo di colleghi che ritiene di votare a favore o non a favore per tutto il resto, per cui credo che sia opportuno votare l'articolo per divisione anche per non contraddire a quello che già abbiamo fatto.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo si oppone al ruolo permanente.

PRESIDENTE. Metto in votazione la prima parte dell'articolo 69: « I posti vacanti nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo ».

(È approvato).

A questo punto il Governo dichiara di opporsi all'emendamento Bogoni, Francavilla ed altri tendente a sostituire la parola « permanente » alla parola « esaurimento ». I presentatori accettano a questa condizione tutto il resto del testo Governativo.

Metto in votazione tutto l'inciso con la parola « permanente ».

(È approvato).

Metto in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Cappugi e sul quale hanno dichiarato di essere favorevoli tanto il governo che il relatore:

« Aggiungere alla lettera a), dopo le parole: regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, le seguenti parole: nonché quelli che conseguirono la nomina nel gruppo C a seguito del concorso per esami bandito con decreto ministeriale 1° dicembre 1937 ».

(È approvato).

C'è ora l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Colasanto:

« dopo il comma d) aggiungere il comma e):

« Gli impiegati sistemati nel gruppo C con decreto legge n. 592 del 13 aprile 1948, che avranno prestato almeno venti anni di servizio di ruolo e non di ruolo. Ai fini della graduatoria del presente concorso a ogni candidato si assegnerà un congruo punteggio per ogni anno di servizio prestato nell'Amministrazione in qualunque grado o qualifica di ruolo e non di ruolo ».

Tanto il Governo che il Relatore hanno dichiarato di essere contrari.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Metto in votazione la rimanente parte dell'articolo 69.

(È approvata).

Metto in votazione l'articolo 69 nel suo complesso:

(Concorso per titoli per la nomina a capo ufficio principale).

« I posti vacanti nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo permanente dei capi uffici dopo l'inquadramento previsto dall'articolo 68, sono conferiti, mediante concorso

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1958

per titoli, per una volta soltanto, al quale sono ammessi su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

a) gli impiegati esecutivi nominati nel ruolo organico di gruppo C quali provenienti dai concorsi per esami a posti di impiegato a contratto a termine banditi ai sensi del regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, nonché quelli che conseguirono la nomina nel gruppo C a seguito del concorso per esami bandito con decreto ministeriale 1° dicembre 1937.

b) gli impiegati esecutivi compresi nella graduatoria unica dell'esame di idoneità per le promozioni a capo ufficio bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955;

c) gli impiegati esecutivi idonei nei concorsi per merito distinto per la promozione a capo ufficio banditi con i decreti ministeriali del 1° dicembre 1951 e del 9 maggio 1955;

d) gli impiegati esecutivi assunti nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ai sensi del regio decreto 11 novembre 1919, n. 2313.

La Commissione esaminatrice del concorso previsto dal presente articolo è composta di un impiegato con la qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, di quattro impiegati con qualifica non inferiore a direttore di divisione, con funzioni di membri, e di un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di 2<sup>a</sup> classe con funzioni di segretario.

Gli idonei sono collocati nella qualifica di capo ufficio principale nell'ordine della graduatoria formata dalla commissione di cui al precedente comma, ove occorra, anche in soprannumero fino ad un massimo di 800.

In corrispondenza dei posti in soprannumero nella qualifica di capo ufficio principale sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori di esercizio ».

(È approvato).

Vi è ora una proposta soppresiva dell'intero articolo dell'onorevole Francavilla, alla quale però il proponente rinuncia. Vi sono due emendamenti dell'onorevole Cappugi: il primo, riguardante la sostituzione del coefficiente 357 con quello 370, è rinviato in sede di esame delle tabelle allegate; il secondo, emendamento aggiuntivo, verrà votato dopo l'eventuale approvazione dell'articolo.

Passiamo all'articolo 70.

(Trattamento economico dei capi radiotelegrafisti, dei capi radioelettricisti, dei capi tecnici e dei capi officina)

« Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista di prima classe, di capo officina postale di prima classe e di capo officina di posta pneumatica urbana di prima classe è attribuito *ad personam* lo stipendio di cui al coefficiente 357 previsto dalla tabella L dell'allegato I alla presente legge.

Lo stesso stipendio è attribuito *ad personam* agli impiegati che, anteriormente alla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, rivestivano la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, di capo officina postale e di capo officina di posta pneumatica urbana, i quali hanno conseguito o conseguono la promozione alla qualifica superiore anche successivamente alla data di cui al precedente comma ».

Pongo in votazione l'articolo 70.

(È approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Cappugi:

« Aggiungere il seguente ultimo comma:

« Agli impiegati non previsti dal precedente comma che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, di capo officina postale e di capo di officina di posta pneumatica urbana, è attribuito *ad personam* lo stipendio di cui al coefficiente 284 previsto dalla tabella L, allegato I, di cui al primo comma ».

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 70 nel suo complesso:

(Trattamento economico dei capi radiotelegrafisti, dei capi radioelettricisti, dei capi tecnici e dei capi officina).

« Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista di 1<sup>a</sup> classe, di capo officina postale di 1<sup>a</sup> classe e di capo officina di posta pneumatica urbana di 1<sup>a</sup> classe è attribuito *ad personam* lo stipendio di cui al coefficiente 357 previsto dalla tabella L dell'allegato I alla presente legge.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1958

Lo stesso stipendio è attribuito *ad personam* agli impiegati che, anteriormente alla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, rivestivano la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, di capo officina postelegrafica e di capo officina di posta pneumatica urbana, i quali hanno conseguito o conseguono la promozione alla qualifica superiore anche successivamente alla data di cui al precedente comma.

Agli impiegati non previsti dal precedente comma che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, di capo officina postelegrafica e di capo di officina di posta pneumatica urbana, è attribuito *ad personam* lo stipendio di cui al coefficiente 284 previsto dalla tabella L, allegato I, di cui al primo comma ».

(È approvato).

C'è un articolo 70-*bis* proposto dagli onorevoli Zanibelli, Cappugi, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti e Sensi:

(Trattamento economico dei capi centrale, dei capiturno e degli assistenti di commutazione ed equiparati)

« Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo centrale di prima classe e capoturno di commutazione o qualifiche equiparate ovvero rivestono la qualifica di capo centrale e assistente di commutazione o qualifiche equiparate è attribuito « *ad personam* » rispettivamente lo stipendio di cui ai coefficienti 370 e 300 previsti dalla tabella L dell'allegato I della presente legge.

Lo stesso stipendio è attribuito « *ad personam* » agli impiegati che, anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 362, rivestivano la qualifica di dirigente o assistente di commutazione, di dirigente tecnico o qualifiche equiparate, al momento in cui conseguono la promozione alle qualifiche di cui al precedente comma ».

CAPPUGI. Si tratta di estendere lo stesso provvedimento ai telefonici che erano stati dimenticati.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 70-*bis*, sempre lasciando impregiudicata la questione dei coefficienti per il successivo esame delle tabelle allegate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 71. Ne do lettura:

(Concorsi riservati).

« Salvo quanto previsto dall'articolo 67 o dalle vigenti disposizioni in materia di assunzione di invalidi di guerra o assimilati, i posti che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si renderanno disponibili nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva degli operatori di esercizio e della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio saranno conferiti.

1°) per la nomina ad ufficiale di 3<sup>a</sup> classe mediante concorso per titoli riservato alle seguenti categorie di personale:

a) impiegati — compresi quelli straordinari — con il trattamento economico previsto per la terza categoria del personale non di ruolo, anche se assunti o riassunti dopo il primo maggio 1948, nonché gli impiegati che si trovino a svolgere lavori esecutivi a cottimo alle dipendenze del servizio dei risparmi postali;

b) supplenti di ex ricevitoria o di ufficio locale trasformato in ufficio principale rimasti in servizio presso l'ufficio medesimo;

c) personale ausiliario di ruolo o personale ausiliario inquadrato o avente titolo all'inquadramento nei ruoli aggiunti che, alla data del decreto che indice il concorso, abbia disimpegnato tre anni di effettivo servizio, anche se non continuativo, con mansioni proprie della carriera esecutiva;

2°) per la nomina ad allievo agente di esercizio, mediante concorsi per titoli, riservato alle seguenti categorie di personale:

a) impiegati, anche straordinari, con il trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo, anche se assunti o riassunti dopo il primo maggio 1948;

b) incaricati giornalieri addetti al recapito dei telegrammi ed espressi, in servizio al 1° luglio 1957;

c) addetti al recapito dei telegrammi ed espressi di ex ricevitorie o uffici locali trasformati in uffici principali, mantenuti in servizio presso i medesimi dopo la trasformazione;

d) scortapieghi.

Ai fini previsti dal presente articolo si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età previsti per l'accesso alle carriere del personale esecutivo e del personale ausiliario.

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1958

Gli idonei dei concorsi previsti dal presente articolo sono collocati in ruolo, in relazione alla disponibilità di posti, semestralmente.

Gli impiegati indicati alle lettere a) dei punti 1°) e 2°) che all'atto della approvazione delle graduatorie non sono in possesso dell'anzianità di due anni di servizio effettivo, sono inquadrati in ruolo dopo il compimento di tale anzianità.

Il personale di cui al n. 1°) lettera c) del presente articolo che non chieda di partecipare al concorso riservato per la nomina ad ufficiale di 3ª classe, o che, partecipandovi, non consegua l'idoneità, è restituito alle mansioni del personale ausiliario ».

Gli onorevoli Bogoni, Francavilla, Jacoponi, Rubeo, Calandrone Pacifico, Mancini, Cacciatore, Reali, Semeraro Santo, Ducci, Bensi, Maniera hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Salvo quanto previsto dall'articolo 67 e dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni di invalidi di guerra od assimilati, i posti che, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si renderanno disponibili nelle qualifiche iniziali della carriera del personale di seconda categoria di esercizio e della carriera del personale di terza categoria di esercizio, saranno conferiti:

1°) per la nomina ad ufficiale di terza classe mediante concorso per titoli riservato alle seguenti categorie di personale:

a) impiegati — compresi quelli straordinari, comunque assunti e denominati anche se assunti o riassunti dopo il 1° maggio 1948, nonché quelli addetti ai lavori a cottimo presso il servizio dei risparmi postali e in qualità di allievo presso le officine telegrafiche;

b) supplenti di ex ricevitorie o degli uffici locali trasformati in uffici principali rimasti in servizio presso l'ufficio medesimo;

c) personale già subalterno di ruolo che alla data del decreto che indice il concorso abbia disimpegnato due anni di effettivo servizio anche se non continuativo, con mansioni proprie del già gruppo C;

2°) per la nomina ad agente di quarta classe mediante concorso per titolo riservato alle seguenti categorie di personale:

a) impiegati, comunque assunti e denominati, anche straordinari, con il trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo, anche se assunto o riassunto dopo il 1° maggio 1948;

b) incaricati giornalieri addetti al recapito dei telegrammi ed espressi, in servizio al 1° luglio 1957;

c) addetti al recapito dei telegrammi ed espressi di ex ricevitorie o uffici locali trasformati in uffici principali, mantenuti in servizio presso i medesimi dopo la trasformazione;

d) scortapieghi.

Ai fini previsti dal presente articolo si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età.

Gli idonei dei concorsi devono essere tutti collocati in ruolo, anche in soprannumero, se necessario ».

Gli onorevoli Cappugi, Zambelli, Colasanto, Scalia, De Biagi, Gitti, Troisi, Gatto, Menotti, Sensi hanno poi presentato il seguente emendamento.

*Sostituire il primo comma col seguente:*

« Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzione di invalidi di guerra ed assimilati, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si renderanno tali, entro tre anni, nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva degli operatori di esercizio e della carriera ausiliari degli agenti di esercizio, saranno conferiti.

FRANCAVILLA. Il nostro emendamento riguarda una modifica al paragrafo a) punto 1°), con la quale si specifica che anche il personale con la qualifica di allievo deve essere sistemato nel gruppo C e una modifica del paragrafo c) dello stesso punto 1°) tendente a ridurre da tre a due anni il periodo di effettivo servizio prestato con mansioni proprie del già gruppo C.

Con questa riduzione tutti i mansionisti avrebbero possibilità di partecipare ai concorsi e passare dalla qualifica di subalterni a quella di impiegati. Credo che la Commissione si renderà conto che la posizione dei mansionisti è iniqua, è un vero e proprio sfruttamento.

CAPPUGI. Il mio emendamento al primo comma dell'articolo 71 è conseguenziale all'emendamento approvato all'articoli 67, perché se non si mette in relazione l'articolo 71 col 67 la legge non funziona. Essendo stato approvato il mio emendamento all'articolo 67 per la precedenza ai mansionisti rispetto agli idonei, bisogna modificare il primo comma dell'articolo 71.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Nell'emendamento è detto « tre anni »; si dovrebbe per lo meno fissare un termine preciso entro cui deve essere presentata la domanda da parte dell'interessato. Bisogna anche considerare che c'è il pro-



---

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1958

---

blema degli idonei. Qui è detto, con una dizione che è pressoché simile a quella del testo dell'articolo 67 che ai mansionisti si riservano tutti i posti disponibili e quelli che si renderanno disponibili nel triennio. Se il triennio venisse eliminato, sostanzialmente i mansionisti andrebbero sistemati mentre si lascerebbe all'Amministrazione la possibilità di chiamare gradualmente gli idonei.

CAPPUGI. Si potrebbe ridurre il periodo da tre anni a un anno, perché nell'anno quei spostamenti verso la carriera superiore si saranno verificati.

MATTARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ma non possono essere sistemati durante tale periodo gli idonei; quindi anche il periodo di un anno è pregiu-

dizievole. Bisogna studiare un po' la questione.

CAPPUGI. Sì, anch'io credo opportuno approfondire la questione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì 22 gennaio.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 13.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI